Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 7 aprile 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 marzo 1956, n. 192.

Concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni per la sistemazione delle strade provinciali e consorziali della provincia di Belluno in occasione delle Olimpiadi invernali 1956.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' concesso all'Amministrazione provinciale di Belluno, un contributo straordinario di lire 200 milioni per le spese straordinarie di sistemazione di strade provinciali e consorziali, nonchè per la straordinaria manutenzione delle stesse in occasione delle Olimpiadi invernali di Cortina d'Ampezzo.

All'onere recato dalla presente legge verrà fatto fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo per le spese impreviste iscritto al capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1956, n. 193.

Modificazione dell'art. 5 dello statuto del Credito fondiario sardo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21;

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive sue modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935 e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192, 30 luglio 1953, n. 627, 31 luglio 1954, n. 871 e 1° marzo 1955, n. 291;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 26 luglio 1955;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'art. 5 dello statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, è modificato come segue:

« Il capitale sociale è di L. 550.000.000 diviso in n. 2.750.000 azioni del valore nominale di L. 200 ciascuna. Le azioni sono nominative e potranno essere convertite al portatore a spese del richiedente, ove la legge lo consenta ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1956

GRONCHI

GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 3. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1956, n. **194.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Pesaro.

N. 194. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Pesaro viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 106. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1956, n. **195.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Lodi (Milano).

N. 195. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Lodi (Milano) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 107. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1956, n. **196.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Augusta (Siracusa).

N. 196. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Augusta (Siracusa) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 188. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1956, n. **197.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Stradella (Pavia).

N. 197. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Stradella (Pavia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto; viene inoltre soppressa la Cassa scolastica dell'ex regio istituto tecnico inferiore di Stradella.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 189. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1956, n. **198.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei SS. Giuseppe e Fortunato M., in località Aversana del comune di Eboli (Salerno).

N. 198. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Salerno in data 1° settembre 1953, integrato con due dichiarazioni dell'11 ottobre 1955, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Giuseppe e Fortunato M., in località Aversana del comune di Eboli (Salerno) con la dote costituita da quattro appezzamenti di terreno donati da monsignor Fortunato Farina, situati in Eboli contrada Arenosola, e viene riconosciuta, altresì, la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 138. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1956, n. **199.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Grions del comune di Sedegliano (Udine).

N. 199. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 20 luglio 1955, integrato con dichiarazione 25 luglio 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Grions del comune di Sedegliano (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 139. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1956, n. **200.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex conventuale di San Francesco d'Assisi, in Conversano (Bari).

N. 200. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex conventuale di San Francesco d'Assisi, in Conversano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 140. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1955.

Applicazione per il comune di Lagosanto della provincia di Ferrara, dei maggiori benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

Visto l'art. 5 della legge 15 febbraio 1953, n. 184;

Vista la domanda del comune di Lagosanto (Ferrara) in data 31 dicembre 1953, intesa ad ottenere le agevolazioni previste dalla citata legge 3 agosto 1949, n. 589, per i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare;

Ritenuta l'opportunità di applicare le suddette agevolazioni al comune di Lagosanto, in considerazione delle particolari condizioni di disagio in cui versa;

Decreta:

L'applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 1949, n. 589, riguardanti i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare, è disposta, a norma dell'art. 20 della legge medesima per il comune di Lagosanto della provincia di Ferrara.

Roma addì 1° settembre 1955

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1956
Registro n. 10, foglio n. 244

(1539)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1955.

Applicazione per il comune di Andora della provincia di Savona, dei maggiori benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

Visto l'art. 5 della legge 15 febbraio 1953, n. 184;

Vista la domanda del comune di Andora (Savona) in data 31 gennaio 1955, intesa ad ottenere le agevolazioni previste dalla citata legge 3 agosto 1949, n. 589, per i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare;

Ritenuta l'opportunità di applicare le suddette agevolazioni al comune di Andora in considerazione delle particolari condizioni di disagio in cui versa;

Decreta:

L'applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 1949, n. 589, riguardanti i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare, è disposta, a norma dell'art. 20 della legge medesima, per il comune di Andora della provincia di Savona.

Roma, addì 2 settembre 1955

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1956
Registro n. 10, foglio n. 239

(1540)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1955.

Trasferimento del comune di Monacilioni dalla circoscrizione dell'Ufficio del registro di Montagano a quella del corrispondente Ufficio di Campobasso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare la attuale circoscrizione dell'Ufficio del registro di Montagano al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Monacilioni un migliore accesso all'Ufficio del registro per la maggiore facilità di mezzi di comunicazione da tale Comune alla sede di Campobasso;

Decreta:

Il comune di Monacilioni viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio del registro di Montagano a quella del corrispondente Ufficio di Campobasso.

Roma, addì 26 novembre 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1955
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 214. — BENNATI

(1560)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1956.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le Fiere dell'agricoltura e dei cavalli, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le Fiere dell'agricoltura e dei cavalli ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, con il quale ne è stato approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 29 ottobre 1954, concernente la nomina del Consiglio generale dell'Ente stesso, per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1954-30 giugno 1957;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dott. ing. Alfredo Angelini, in base alla designazione del Ministero dei trasporti;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Gino Castellini è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le Fiere dell'agricoltura e dei cavalli, con sede in Verona, in sostituzione del dott. ing. Alfredo Angelini.

Roma, addì 15 febbraio 1956

Il Ministro: CORTESE

(1517)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1956.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della Società di fatto « Ditta L.A.L.A. », con sede in Ornavasso (Novara).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società di fatto « Ditta L.A.L.A. », con sede in Ornavasso (Novara), e nominato sindacatore l'avv. Mario Macchioni;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sindacato della suindicata Società;

Vista la deliberazione adottata nella riunione del 25 novembre 1955 dal Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocata la sottoposizione a sindacato della Società di fatto « Ditta L.A.L.A. », con sede in Ornavasso (Novara), disposta con decreto 20 maggio 1946 ed è conseguentemente revocata la nomina a sindacatore dell'avv. Mario Macchioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

(1523)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1956.

Sostituzione di un membro supplente in seno al Comitato interministeriale acquisti.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo stesso anno, n. 50, concernente la composizione del Comitato interministeriale acquisti:

Vista la nomina, tra i membri supplenti, del dottor Giovanni Mondi;

Vista la nota n. 113632 in data 21 marzo 1956 del Ministero del tesoro, con la quale viene designato il dottor Luigi Quaratino nell'incarico di membro supplente, in sostituzione del dott. Giovanni Mondi;

Decreta:

Il dott. Luigi Quaratino primo segretario dell'Ispettorato generale per gli affari economici della ragioneria generale dello Stato, è nominato membro supplente del Comitato interministeriale acquisti, in sostituzione del dott. Giovanni Mondi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1956

Il Ministro: MATTARELLA

(1541)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1956.

Importazione di merci con il regolamento valutario previsto dal decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge n. 852 del 26 settembre 1955 recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1955, concernente determinazioni delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 1955, n. 174;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, che approva la nuova tariffa doganale dei dazi d'importazione;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella « A Import » annessa al decreto Ministeriale 7 agosto 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 10 agosto 1954, e modificata con il decreto Ministeriale 17 settembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 23 settembre 1954;

Decreta:

Articolo unico.

La tabella « A Import » annessa al decreto Ministeriale 7 agosto 1954 è sostituita dalla tabella « A Import » annessa al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 marzo 1956

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

TABELLA « A IMPORT »

Elenco delle merci la cui importazione dai Paesi dell'Area del dollaro con i quali non vigono speciali Accordi interstatali è consentita dalle dogane su presentazione di denuncia-benestare con impegno di regolamento a valere sui conti valutari esportazioni e rimesse.

Numero tariffa doganale	
24	– Pesci semplicemente salati, secchi o affumicati.
35	– Setole di porco e di cinghiale, peli di tasso ed altri peli simili.
35 *bis*	– Crino e cascami di crino.
110	– Semi e frutti, oleosi:
b)	copra.
115	Piante, parti di piante, semi e frutti; non nominati nè compresi altrove, usati in profumeria o in medicina o come insetticida.

Numero tariffa doganale

119 – Materie prime vegetali per tinta e per concia.
120 – Resina di conifere (trementina naturali o gemme).
121 – Gomme e gommoresine, allo stato greggio, anche cernite, pulite o polverizzate.
122 – Balsami naturali (di copaive, di tolù, del Perù, del Canadà, benzoino ed altri).
123 – Ispessenti naturali non nominati nè compresi altrove.
125 – Materie vegetali, non nominate nè comprese altrove impiegate in lavori da panieraio o da stuoiaio.
126 – Materie vegetali da imbottitura (capoc, crino vegetale, crino marino e simili) anche in torciglioni
a) capoc;
c) altre.
127 – Materie vegetali non nominate nè comprese altrove, per scope e spazzole, anche in fasci o in torciglioni (saggina, piassava, trebbia, fibre di istle e simili).
128 – Semi duri, granelli, scorze e noci, da intaglio (corozo, semi di palma dum, noci di arova e simili).
129 – Prodotti di origine vegetale, non nominati nè compresi altrove.
131 – Sevo animale fuso, compreso il cosidetto « primo sugo », non alimentare.
137 – Grasso di ossa, di avanzi di cucina e di mattatoio e simili.
151 – Cere vegetali (cera carnauba, candelilla, curicuri, ecc.).
152 – Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, non nominati nè compresi altrove (pece di stearina, pece del grasso di lana e simili).
209 – Panelli e altri residui della estrazione degli oli vegetali.
214 – Mangimi preparati per animali, non nominati nè compresi altrove.
221 – Grafite.
222 – Sabbie di ogni specie, non nominate nè comprese altrove, compresa la silice macinata.
223 – Quarzo e quarzite.
224 – Argille anche refrattarie, greggie, calcinate, lavate o macinate, non nominate nè comprese altrove:
a) caolino;
b) terre e sabbie caoliniche;
c) argille refrattarie e terre da grès, comprese le terre da « chamotte » e di dinas;
e) terre decoloranti o da follone, argille smettiche e simili;
f) altre.
225 – Creta greggia, lavata, macinata o in polvere.
226 – Terre coloranti greggie.
228 – Carbonato di bario naturale (Whiterite) in pezzi, macinato o in polvere.
229 – Terre d'infusori, farine fossili ed altre terre silicee, greggie, frantumate o in polvere.
232 – Smeriglio.
233 – Corindone naturale.
239 – Pietre litografiche greggie, sgrossate o semplicemente segate.
242 – Magnesia calcinata o caustica (ossido di magnesio) impura, anche macinata, ad esclusione della magnesia pura o farmaceutica.
250 – Amianto (asbesto) in pezzi, in fibre o in polvere.
253 – Mica greggia.
254 – Criolite naturale, anche in polvere.
256 – Minerali di boro.
257 – Cianite.
258 – Feldspato e sabbie feldspatifere, greggie, frantumate o in polvere.
259 – Pegmatite in pezzi, frantumata o in polvere.
260 – Altre materie minerali non nominate nè comprese altrove.
261 – Minerali metallici:
a) minerali di ferro, comprese le piriti di ferro:
b) ceneri di pirite;
c) minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi contenenti più del 10% di manganese;
d) minerali d'alluminio (bauxite, leucite, alluminite, ecc.);
e) minerali di rame, comprese le calcopiriti;
h) minerali di stagno, anche bismutiferi;
i) minerali di antimonio;
j) minerali di nichelio;
k) minerali di cobalto;
l) minerali di cromo;
m) minerali di molibdeno, di tungsteno, di vanadio, di tantalio, di titanio, di zirconio e di glucinio;
n) minerali di metalli preziosi (d'oro, di argento, ad eccezione di quelli di piombo argentifero, di platino e dei metalli del gruppo del platino);
o) minerali di uranio e corpi radiattivi;
p) minerali di terre rare (monazite);
q) altri minerali metallici non nominati nè compresi altrove.
262 – Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio, escluse le scorie di defosforazione.
263 – Ceneri, scorie e residui metalliferi.
264 – Altre scorie e ceneri, non nominate nè comprese altrove.
265 – Carbon fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati.
267 Catrame di carbon fossile o di altri combustibili fossili naturali.
268 – Oli e prodotti provenienti direttamente dalla distillazione del carbon fossile e dai catrami minerali non paraffinici.
269 – Pece di catrame di carbon fossile.
270 – Coke di pece di catrame di carbon fossile.
271 – Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili:
a) oli greggi di petroli, naturali:
2 destinati alla lavorazione;
b) altri:
ex 5 lubrificanti aventi le seguenti caratteristiche: indice di viscosità (V.I.) superiore a 105°; punto di congelamento inferiore a — 25°C.; punto di infiammabilità (P. M.) superiore a 200° C
273 – Vaselina.
274 – Paraffina solida.
275 – Pece di petrolio, dura e molle.
276 – Coke di petrolio.
277 – Cera minerale.
278 – Asfalti e bitumi naturali.
280 – Metalloidi:
ex f) selenio metallico.
ex 281 – Gas rari, spettralmente puri.
282 – Metalli:
o) delle terre rare (cerio, disprosio, erbio, europio, gadolinio, illinio, itterbio, lantanio, lutezio, neodimio, olmio, praseodimio, samario, terbio, tulio), compresi l'hafnio, l'ittrio e lo scandio.
284 – Acido cloridrico e acidi derivati:
a) acido cloridrico.
285 – Anidride solforosa liquefatta o in soluzione.
287 – Acido solforico (commerciale e puro), oleum (acido solforico fumante).
288 – Acido nitrico.
299 – Ammoniaca.
319 – Ossidi di mercurio (giallo e rosso).

Numero tariffa doganale	
ex 321	- Idrossido di litio.
ex 323	- Fluosilicati di magnesio e di zinco.
324	- Cloruri:
b)	di ammonio;
g)	di mercurio (cloruro mercuroso o calomelano, cloruro mercurico o sublimato corrosivo), cloruro doppio di mercurio e ammonio e cloroamiduro di mercurio;
l)	di zinco;
m)	doppio di zinco e ammonio.
ex 334	- Iposolfito di sodio.
ex 335	- Solfito e bisolfito di sodio, solfito di calcio, metabisolfito di potassio.
337	- Solfati
a)	di alluminio;
f)	di magnesio;
m)	di sodio;
n)	di zinco.
ex 339	- Persolfati di ammonio e di potassio.
ex 340	- Nitrito di sodio.
343	- Fosfati:
a)	di ammonio.
345	- Carbonati
f)	di litio;
ex *i)*	potassio bicarbonato.
349	- Silicati:
a)	di sodio;
ex *b)*	solfo-silicato basico di piombo (tipo tribase, ecc.).
352	- Sali degli acidi di ossidi metallici:
c)	manganiti, manganati e permanganati.
354	- Composti organici e inorganici dei metalli preziosi e loro preparazioni; metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame e leghe per amalgame a base di metalli preziosi:
a) ex 2	argento proteinato, argento vitellinato.
355	- Composti organici e inorganici dei metalli di terre rare.
359	- Fosfuri:
c)	di rame, compresi il rame e le leghe di rame contenenti più dell'8% di fosforo.
ex 361	- Idruro di boro e idruro di boro-sodio.
362	Idrocarburi non nominati nè compresi altrove:
a) 1	aciclici saturi (metano, etano, propano, butano, pentano e isopentani, esano, metilpentani, eptano, ottano e isotani, ecc.);
4 ex *alfa*	canfene;
ex *beta*	dipentene;
5 *alfa*	benzolo, toluolo e xilolo;
b) 2 ex *alfa* III	dicloroetilene;
ex 3	ottacloro o clordano;
c) 2 ex *alfa*	nitroparaffina.
363	- Alcoli:
a) 1 *delta* II	alcoli amilici altri;
b) ex 5	terpina idrata.
364	- Fenoli:
b) ex 5	isobutilcatecolo.
365	- Eteri-ossidi:
c) 2 *alfa*	guaiacolo;
beta	solfoguaiacolato di potassio.
368	- Anidridi, acidi, cloruri acidi, loro derivati, loro sali e solo esteri, non nominati nè compresi altrove:
a) 1 *beta* II B	acetato di sodio;
ex *eta* I	propionato di calcio;
ex *mi*	acido 2 -etilessonico;
3 *alfa* I B	benzoato di sodio;
D *d'*	benzoato di naftile;
b) 1 *alfa* I	acido ossalico;
beta	acido malonico, suoi sali e suoi esteri;
zeta	acido succinico, suoi sali e suoi esteri;
2 ex *beta*	anidride tetracloroftalica;
c) 1	acidi naftenici;
d) 3 *alfa*	acido tartarico;
ex *beta* I	bitartrato di potassio (cremortartaro);

Numero tariffa doganale	
e) ex 2	acetato di metile;
f) 2 *alfa*	acido salicilico;
10	fenolftaleina.
369	- Esteri degli acidi minerali e loro sali (diversi dall'acido solfidrico e dagli acidi alogenati):
c) 1	acido glicerofosforico e suoi sali;
d) 1	carbonato di guaiacolo.
370	- Amine, loro sali e loro derivati di sostituzione, ad eccezione di quelli compresi nella voce 371:
d) 1 *beta*	dietiletanolamina;
ex *gamma*	lecitina di soia;
ex *epsilon*	colina deidrogencitrato;
6 *delta*	acido paraaminosalicilico, suoi sali e suoi esteri;
e)	sali di ammonio quaternari, loro derivati e loro sali.
371	- Altri composti a funzione azotata:
a) 1 ex *gamma*	dimetilurea, formamide;
2 *beta* II	feniletilmalonilurea e suoi sali;
delta	acetilparafenetidina;
b) 2 ex *alfa*	ortotolilbiguanide;
ex *beta*	guanidina solfato.
372	- Composti eterociclici, loro derivati, loro sali e loro esteri:
ex *a)*	kellina
c) ex 1	isatina;
ex 9	fenildimetilisopirazolone, suoi sali e derivati;
10	1-fenil 2-3 dimetil 4-dimetilaminoisopirazolone, suoi sali e derivati;
ex 16	gamma picolina, idrazide dell'acido isonicotinico;
d) ex 7	fenotiazina.
374	- Vitamine, ormoni e enzimi naturali o sintetici:
a) 1 ex *delta*	vitamina E o Tocoferolo;
2 *alfa*	vitamina B1 (aneurina, tiamina) e B2;
ex 3	vitamina B12;
b) 1	adrenalina;
2	insulina.
375	- Alcaloidi e glucosidi naturali o sintetici:
a) 1	morfina, acetilmorfina, etilmorfina e loro derivati;
2	codeina, suoi sali e suoi derivati;
3	altri alcaloidi del gruppo dell'oppio (narcotina, narceina, papaverina, ecc.);
ex *b)*	chinino sali;
c) ex 5	colchicina, eserina, aconitina, pilocarpina, veratrina, omatropina, eccetto giusquiamina;
6	nicotina e suoi sali.
376	- Altri composti organici, non nominati nè compresi altrove:
c) ex 5	metionina;
d) ex 4	bacitracina e terramicina;
ex *e)*	sodio metilato.
377	- Prodotti chimici inorganici ed organici, comprese le sostanze coloranti, per reagentario, microscopia e ricerca scientifica in genere, in confezioni originali del peso (compreso il recipiente immediato) non superiore a 350 gr., anche se nominati o compresi altrove, ad eccezione dello jodio e dei prodotti contenenti jodio.
ex 378	- Diodoesametildiaminoisopropanolo e diiodoidrossipropano.
382	- Essenza di trementina ed altri prodotti della distillazione delle trementine non nominati nè compresi altrove:
a)	essenza di trementina;
b)	colofonia;
ex *c)*	pece resinosa e olio di pino.
384	- Peci vegetali di ogni specie e preparazioni simili a base di colofonia e di peci vegetali non nominate nè comprese altrove.
386	- Prodotti attivati, decoloranti ed assorbenti, non nominati nè compresi altrove:
ex *b)*	terra di infusori.

Numero tariffa doganale	
ex 388 *bis*	- Tallol.
390	- Prodotti opoterapici non nominati nè compresi altrove:
a)	ghiandole ed altri organi disseccati e in polvere;
ex *b)*	eparina, eparina sodica.
392	- Cementi ed altri prodotti per otturazioni dentarie.
412	- Sostanze coloranti minerali non nominate nè comprese altrove e miscele di pigmenti naturali, tra loro oppure con sostanze inerti, anche con aggiunta di coloranti organici in proporzione non eccedente il 5 % in peso (riferito alla sostanza secca):
a) 1	nerofumo.
440	- Paste per modelli a base di acidi grassi, di cere o di altre sostanze analoghe, in masse o in pani; cera per l'arte dentaria.
446	- Altre sostanze proteiche non nominate nè comprese altrove.
468	- Concimi minerali o chimici, potassici:
a)	cloruro di potassio;
b)	solfato di potassio.
472	- Pelli greggie non buone da pellicceria: fresche, salate, salamoiate, secco-salate.
473	- Pelli greggie non buone da pellicceria passate per calce o piclate.
495	- Pelli da pellicceria (comprese le code), crude, fresche o secche.
504	- Prodotti di condensazione o di policondensazione:
ex *e)*	siliconi.
508	- Gomma elastica naturale e gomme analoghe:
c)	guttaperca e altre.
509	- Gomma elastica sintetica; derivati chimici della gomma elastica; gomma elastica artificiale.
527	- Legno in tronchi, rozzo, anche scortecciato o sgrossato con l'ascia o con l'accetta, non nominato nè compreso altrove.
528	- Legno squadrato con l'ascia o con l'accetta, o spianato con l'ascia, con l'accetta o con la pialla, non nominato nè compreso altrove.
529	- Legno segato per il lungo, non nominato nè compreso altrove.
530	- Quadrelli di legno per la pavimentazione delle strade, anche spalmati o imbevuti di catrame o di altre materie simili atte alla conservazione del legno.
531	- Traversine di legno per strade ferrate.
532	- Legname da bottaio.
533	- Legno spaccato, anche in stecche, non nominato nè compreso altrove; liste di legno per cerchi, pioli e picchetti preparati, appuntiti, tondi o spaccati; graticci di legno per chiusure.
534	- Striscie o nastri di legno per far trecce e lavori simili; assicelle per la fabbricazione di scatole, stacci e simili; trucioli di legno preparati per servire nella fabbricazione dell'aceto e nella chiarificazione dei liquidi.
535	- Legno per bastoni, per manichi di utensili, per impugnature e simili, sgrossato, anche semplicemente arrotondato, ma non tornito, nè curvato o altrimenti lavorato.
536	- Legno in fuscelli per stoini, graticci e simili.
537	- Legno in fuscelli per fiammiferi.
538	- Lana o paglia di legno, anche preparata (tinta, gommata, ecc.).
539	- Farina di legno.
540	- Legno piallato, scanalato o comunque predisposto per la giuntura, non nominato nè compreso altrove.
568	- Pasta per carta.
569	- Cartaccia e rifiuti di carta e di cartone.
ex 570	- Cartoni per mantici di fisarmoniche.

Numero tariffa doganale	
595	- Libri stampati, anche illustrati.
596	- Giornali e pubblicazioni periodiche, anche illustrati.
597	- Carte geografiche, marine, celesti e lavori cartografici, anche con asticciole di legno o di metallo.
598	- Musica manoscritta o stampata, anche con disegni o decorazioni.
602	- Piani, progetti e disegni industriali (modelli di carta da parati, di tessuti, ecc.) ottenuti a mano o con riproduzione fotografica (fotocopie); testi manoscritti e relative riproduzioni fotografiche, non nominati nè compresi altrove.
607	- Cascami di seta.
622	- Cascami di fibre artificiali, puri o misti, in massa, compresi i cascami di filati e gli sfilacciati.
622	- Cotone in massa:
b) ex 1)	cotone idrofilo in pacchi del peso fino a mezzo chilogrammo.
663	- Linters.
664	- Cascami di cotone e cotone rigenerato, puri o misti.
686	- Abaca e manilla.
757	- Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso, e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri simili usi.
803	- Mica.
830	- Rottami, cascami e ritagli di vetro e di cristallo.
875	- Ghisa allo stato greggio.
876	- Ferro-leghe allo stato greggio:
b)	ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio, ferro-silico-mangano-alluminio, contenente più del 5 % di ogni singolo elemento diverso dal ferro, e non più del 90 % degli elementi stessi considerati nel complesso;
e)	ferro-cromo, contenente più del 5 %, fino al 90 % di cromo, comprendendo in tale limite anche l'eventuale presenza di silicio;
f)	ferro-titanio, contenente più del 5 %, fino al 90% di titanio, comprendendo in tale limite anche l'eventuale presenza di silicio;
g)	ferro-tungsteno, contenente più del 5 %, fino al 90 % di tungsteno, comprendendo in tale limite anche l'eventuale presenza di silicio;
i)	ferro-vanadio, contenente più del 5 %, fino al 90 % di vanadio;
l)	non nominate.
877	- Rottami di ferro, di acciaio e di ghisa.
678	- Graniglia di ghisa o di acciaio, anche frantumata o grigliata.
878-*bis*	- Ferro in polvere.
879	- Ferro e acciai in masselli, in blocchi o in lingotti.
880	- Ferri e acciai semplicemente sbozzati o sgrossati, ottenuti per laminazione.
881	- Ferri e acciai semplicemente sbozzati o sgrossati, ottenuti per fucinazione.
882	- Larghi piatti di ferro o di acciaio.
926	- Rame greggio, metalline cuprifere e rottami di rame.
927	- Cupro-leghe allo stato greggio.
931	- Polvere impalpabile di rame e sue leghe.
946	- Matte, nichelio greggio e sue leghe, rottami di nichelio e sue leghe.
954	- Alluminio greggio e sue leghe, rottami di alluminio e sue leghe:
b)	torniture, limature ed altri cascami di lavorazione; rottami di vecchi lavori.

Numero tariffa doganale	
969	- Magnesio e sue leghe, greggio; rottami di magnesio e sue leghe:
b)	torniture non calibrate, limature ed altri cascami di lavorazione; rottami di vecchi lavori.
973	- Piombo greggio e sue leghe, rottami di piombo e sue leghe:
b)	torniture, limature ed altri avanzi di lavorazione; rottami di vecchi lavori, polvere di piombo.
981	- Zinco greggio e sue leghe, matte, rottami di zinco e sue leghe:
c)	torniture, limature ed altri cascami di lavorazione;
	rottami di vecchi lavori.
989	- Stagno greggio e sue leghe; rottami di stagno e sue leghe:
b)	torniture, limature ed altri cascami di lavorazione;
	rottami di vecchi lavori.
997	- Tungsteno (wolframio).
998	- Molibdeno
999	- Tantalio e sue leghe.
1000	- Cadmio.
1001	- Cobalto e sue leghe.
1002 ex *a)*	- Cromo in rottami.
1003 ex *a)*	- Manganese in rottami.
1004	- Vanadio.
1005 ex *a)*	Bismuto e sue leghe in rottami.
1006 ex *a)*	- Antimonio in rottami.
1007 ex *a)*	- Silicio in rottami.
1008	- Titanio.
ex 1051	- Motori marini entro bordo a nafta aventi un regime di rotazione superiore ai 1800 giri al minuto.
	Motori marini entro bordo a benzina aventi potenza inferiore a 8 HP.
	Motori marini entro bordo a benzina aventi potenza compresa tra i 116 ed i 250 HP.
ex 1055	- Altre macchine motrici, non nominate nè comprese altrove:
a)	macchine ed apparecchi a vento;
b)	motori ad aria compressa (alternativi e rotativi).
ex 1066	- Reticelle Monel per filtri.
ex 1072	Evaporatori.
1097 ex *c)*	- Rotative tipografiche per la stampa dei giornali.
1098 ex *b)*	- Macchine compositrici Linotype nei modelli a doppia distribuzione e macchine compositrici monotype.
1104	- Macchine e telai per maglierie:
a)	rettilinei
1	telai tipo « Cotton » ed analoghi, funzionanti con aghi a becco;
2	telai funzionanti con aghi a becco, diversi dal tipo « Cotton », per tessuti a catena; telai milanesi, telai Rachel ed altri telai a maglia indemagliabile;
3	macchine ad aghi articolati:
beta	a motore;
b)	circolari:
2	funzionanti con aghi di altro tipo:
ex *alfa*	telai per calze da donna con un minimo di 400 aghi complessivi;
ex *beta*	con cilindro avente un diametro superiore a 20 cm. e finezza superiore a 30 gg. con dispositivo Jacquard;
ex 1105	- Telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie, e reti.
ex 1107	- Aghi e punzoni per telai « Cotton ».
1113 ex *a)*	- Torni automatici a mandrini multipli.
ex 1114	- Fresatrici automatiche ed a copiare.
ex 1115	- Dentatrici a creatore a mandrini multipli.
ex 1116	- Limatrici a movimento idraulico del peso di più 100 quintali.
ex 1132	- Registratori di cassa a tasti con più di 5 totalizzatori.
	Registratori di cassa a leve con più di 2 totalizzatori.
	Macchine contabili calcolatrici e fatturatrici, come segue:
	« Macchine contabili elettriche » dei seguenti tipi:
	con tastiera dattilografica (fatturatrici) per contabilità e ricalco con elementi calcolanti a battuta elettrica, con saldi e totali automaticamente scritti.
	« Macchine calcolatrici non scriventi » dei seguenti tipi:
	a pressione di tasti con tastiera estesa limitata dalle cifre da 1 a 5, a mano;
	a pressione di tasti con tastiera estesa da 1 a 9, a battuta elettrica;
	con impostazione a leve a funzionamento elettrico;
	con impostazione a tasti; tastiera ridotta a funzionamento elettrico.
1132 *c*	- Macchine per contabilità e per statistica, a schede perforate.
1132 *e*, 1	- Caratteri per macchine calcolatrici, macchine contabili, registratori di cassa ed altre simili macchine contabili.
ex 1133	- Macchine ed apparecchi per ufficio, come segue:
	macchine compositrici Vari Typer;
	macchine stampatrici Multigraph;
	parti staccate di ricambio per le macchine suddette.
ex 1165	- Giuntatrici incollatrici per legno automatiche con catena di trasporto a nastro continuo senza carta.
	Denocciolatrici, sbucciatrici automatiche per la lavorazione della frutta.
ex 1177	- Microcontatti elettrici (per impiego su macchine industriali).
ex 1178	- Termostati e umidostati elettrici:
	tubi capillari;
	sbrinatori automatici;
	valvole termostatiche.
ex 1192	Apparecchi a secco per metabolismo basale.
	Apparecchi elettromedicali per il massaggio scientifico.
ex 1196	- Saldatrici elettriche automatiche ad arco o sommerso, esclusi i generatori.
ex 1197	- Apparecchi scaricatori contro fulmini (cristallite) per linee di tensione superiore a 20.000 Volts.
1199	- Apparecchi elettrici di audizione per sordi e loro parti.
ex 1205	- Cellule fotoelettriche nel vuoto o nel gas.
1236 *b*, 2 *b*, 3	- Aeroplani ed altri apparecchi più pesanti dell'aria funzionanti con macchina propulsiva pesanti più di 1500 Kg.
1239	- Parti staccate di aeroplani esclusi i motori.
ex 1283	- Umidostati, non elettrici.
	Apparecchi C.F.R. Wankesha per la determinazione del numero di ottani dei carburanti:
ex 1308 1	nastri magnetici, non registrati, da registrazione diretta professionale in bobine (escluse le pellicole magnetiche perforate);
2	matrici di rame;
3	puntine da riproduzione fonografica di acciaio all'osmio.
1324 ex *c)*	Opercoli di gelatina.

Per le merci suddette, per le quali è prevista o potrà venire in seguito concessa l'agevolezza della temporanea importazione, è consentita dalle dogane anche la temporanea importazione, purchè l'introduzione venga effettuata per gli scopi previsti dalle relative concessioni ed alle condizioni valutarie e di riesportazione stabilite in materia.

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

(1556)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 5 aprile 1956:

Broggi Nestore, notaio in Appiano Gentile, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Como;

Eusebi Francesco, notaio residente nel comune di Apiro, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Cingoli, stesso distretto;

Montarolo Fernando, notaio residente nel comune di Balzola, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Ticineto, stesso distretto;

Pedrotti Fernando, notaio residente nel comune di Primiero, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Malè, stesso distretto;

Miraglia Nunziata, notaio residente nel comune di Verzuolo, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Saluzzo, stesso distretto;

Salerno Arturo, notaio residente nel comune di Castelnuovo della Daunia, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Torremaggiore, distretto notarile di Lucera;

Imparato Vincenzo, notaio residente nel comune di Crespano del Grappa, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Asolo, stesso distretto;

Barricelli Giovanni, notaio residente nel comune di Pontelandolfo, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Ponte, stesso distretto;

Di Giunta Giovanni, notaio residente nel comune di Regalbuto, distretto notarile di Nicosia, è trasferito nel comune di Troina, stesso distretto;

Foglia Luigi Uriele, notaio residente nel comune di Montesano sulla Marcellana, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Ficarolo, distretto notarile di Rovigo;

Prati Alberto, notaio residente nel comune di Reggio nell'Emilia, è trasferito nel comune di Gualtieri, distretto notarile di Reggio nell'Emilia;

Ruggenini Franco, notaio residente nel comune di Revere, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Mantova;

Caprara Umberto, notaio residente nel comune di Arsiero, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Vicenza;

de Siervo Luigi, notaio residente nel comune di Savona, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze;

Fornari Alberto, notaio residente nel comune di Piadena, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Fontanellato, distretto notarile di Parma;

Amadesi Lanfranco, notaio residente nel comune di Marradi, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Ravenna;

Bellini Fernando, notaio residente nel comune di San Fedele, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Como;

Colizzi Alessandro, notaio residente nel comune di San Demetrio nè Vestini, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Acquasparta, distretto notarile di Terni;

Alpi Annibale, notaio residente nel comune di Castellarano, distretto notarile di Reggio nell'Emilia, è trasferito nel comune di Correggio, stesso distretto;

Petruccelli Vincenzo, notaio residente nel comune di Itri, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Fondi, stesso distretto;

Nardacci Vittorio, notaio residente nel comune di Alvito, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Castelforte, distretto notarile di Latina;

Di Macco Paolo, notaio residente nel comune di Terracina, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Gaeta, stesso distretto;

Morgano Vincenzo, notaio residente nel comune di Aci Castello, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania;

Matacena Renzo, notaio residente nel comune di Castagneto Carducci, distretto notarile di Livorno, è trasferito nel comune di Rosignano Marittimo, stesso distretto;

Giriodi Giuseppe, notaio residente nel comune di Rivoli, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Lonis Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Serramanna, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari;

Ziliotto Ferdinando, notaio residente nel comune di Auronzo, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Padova;

Saya Guido, notaio residente nel comune di Broni, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Stradella, stesso distretto;

Crescimanno Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Marianopoli, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Serradifalco, stesso distretto;

D'Ercole Francesco, notaio residente nel comune di Chiampo, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Camisano Vicentino, stesso distretto;

Iazzetti Vittorio, notaio residente nel comune di Altavilla Irpina, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Marano di Napoli, distretto notarile di Napoli;

Di Maio Giuseppe, notaio residente nel comune di San Giuliano Terme, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Pisa;

Ragona Giuseppe, notaio residente nel comune di Tavernelle in Val di Pesa, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Signa, stesso distretto.

(1564)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dei comuni di Albavilla, Appiano Gentile, Carugo, Civate, Dongo, Ello, Monguzzo, Tremezzo e Verderio Superiore (Como) quali centri con penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

Con decreto n. 15100.1/B in data 15 marzo 1956 del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e dei lavori pubblici i comuni di Albavilla, Appiano Gentile, Carugo, Civate, Dongo, Ello, Monguzzo, Tremezzo e Verderio Superiore (Como) sono stati riconosciuti centri, che presentano penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

(1546)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente Delta Padano

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 12 marzo 1956 registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 101, è stata determinata in lire 8.991.123,05 (lire ottomilioninovecentonovantunomilacentoventitrè e cent. 5) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Argenta (provincia di Ferrara) della superficie di ettari 51.40.78, espropriati nei confronti della ditta CASAZZA Oscar fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1825, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 283 del 6 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 8.990.000 (lire ottomilioninovecentonovantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura sede di Bologna, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(1542)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 1956 registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 18, è stata determinata in lire 15.375.794 (lire quindicimilionitrecentosettantacinquemilasettecentonovantaquattro) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara) della superficie di ettari 68.50.60, espropriati nei confronti della ditta CASAZZA Oscar fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1826, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 283 del 6 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 15.375.000 (lire quindicimilionitrecentosettantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura sede di Bologna, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 1956 registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 28, è stata determinata in lire 1.077.917,30 (lire unmilionesettantasettemilanovecentodiciassette e cent. 30) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Argenta (provincia di Ferrara) della superficie di ettari 9.71.09, espropriati nei confronti della ditta FALK Enrico di Giorgio e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953, (supplemento ordinario n. 7).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.075.000 (lire unmilionesettantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura sede di Bologna, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 1956 registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 29, è stata determinata in lire 6.207.190,65 (lire seimilioniduecentosettemilacentonovanta e cent. 65) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara) della superficie di ettari 27.55.83, espropriati nei confronti della ditta FONTANA Pietro fu Enrico e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano in forza del decreto Presidenziale 25 luglio 1952, n. 1104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 198 del 27 agosto 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 6.205.000 (lire seimilioniduecentocinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura sede di Bologna, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(1543)

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 1956 registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 30, è stata determinata in L. 48.570.686 (lire quarantottomilionicinquecentosettantamilaseicentottantasei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Roma (provincia di Roma) della superficie di ettari 400.62.30, espropriati nei confronti della ditta LANZA Michele fu Domenico e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1418, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 15 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 48.570.000 (lire quarantottomilionicinquecentosettantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 1956 registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 31, è stata determinata in L. 25.146.148 (lire venticinquemilionicentoquarantaseimilacentoquarantotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Grosseto (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 221.63.88, espropriati nei confronti della ditta PALLINI Luigi fu Cesare e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2712, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 25.145.000 (lire venticinquemilionicentoquarantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 1956 registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 32, è stata determinata in L. 19.232.390 (lire diciannovemilioniduecentotrentaduemilatrecentonovanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 371.66.21, espropriati nei confronti della ditta PETROCCHI Giuseppe fu Andrea e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2904, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n, 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 19.230.000 (lire diciannovemilioniduecentotrentamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 1956 registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 33, è stata determinata in L. 60.378.969 (lire sessantamilionitrecentosettantottomilanovecentosessantanove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Tolfa (provincia di Roma) della superficie di ettari 748.84.40, espropriati nei confronti della ditta SACCHETTI Teresa e Beatrice di Giovan Battista e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3546, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 60.375.000 (lire sessantamilionitrecentosettantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70).

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(1544)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISO

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 9 marzo 1956 registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 38, è stata determinata in L. 25.915.091 (lire venticinquemilioninovecentoquindicimilanovantuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 401.00.00, espropriati nei confronti della ditta SOCIETA' « SILVANA » ANONIMA CIVILE AGRICOLA, con sede in Chiavari, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2833, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(1545)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catania

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3498 in data 28 marzo 1956 il prof. Domenico D'Urso, è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catania.

(1528)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della società Cooperativa Operai Edili Stradali e Affini (C.O.E.S.A.), con sede in Roma, e nomina commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 marzo 1956, è stato disposto, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della società Cooperativa Operai Edili Stradali e Affini (C.O.E.S.A.), con sede in Roma, costituita con atto 3 gennaio 1947 del notaio Formica, ed è stato nominato commissario governativo il dott. Umberto Sciorilli Borrelli.

(1531)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi del 6 aprile 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,84	624,84	624,80	624,87	624,77	—	624,86	624,84	624,84	624,86
$ Can.	625,50	625,50	625,50	625,50	625,45	—	625,50	625,50	625,59	625,50
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,80	145,82	145,80	—	145,82	145,81	145,81	145,81
Kr. D.	90,70	90,72	90,75	90,75	90,71	—	90,73	90,72	90,72	90,75
Kr. N.	87,72	87,76	87,78	87,79	87,75	—	87,75	87,74	87,74	87,75
Kr. Sv.	120,88	120,85	120,90	120,88	120,83	—	120,94	120,88	120,88	120,90
Fol.	164,75	164,80	164,80	164,82	164,90	—	164,83	164,78	164,78	164,82
Fr. B.	12,575	12,57	12,5775	12,5775	12,575	—	12,57625	12,57375	12,573	12,575
Fr. Fr.	178,30	178,34	178,83	178,37	178,35	—	178,35	178,33	178,33	178,35
Fr. Sv. acc.	143,25	143,31	143,28	143,28	143,24	—	143,28	143,27	143,27	143,35
Lst.	1755,80	1756,125	1756,375	1756,75	1756,25	—	1756,875	1755,875	1755,875	1756,25
Dm. occ.	149,70	149,75	149,73	149,74	149,73	—	149,73	149,70	149,70	149,73

Media dei titoli del 6 aprile 1956

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	59,55
Id. 3,50 % 1902	58,675
Id. 5 % 1935	90,50
Redimibile 3,50 % 1934	78,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,325
Id. 5 % 1936	94,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 aprile 1956

Valuta	Cambio
1 dollaro USA.	624,865
1 dollaro Can.	625,50
1 Fr. Sv. lib.	145,82
1 Kr. Dan.	90,74
1 Kr. Norv.	87,77
1 Kr. Sv.	120,91
1 Fol.	164,825
1 Fr. bel.	12,577
100 Fr. Fr.	178,36
1 Fr. Sv. acc.	143,28
1 Lst.	1756,812
1 Marco ger.	149,735

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per esami a cinquanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria, gruppo B, grado 8° (11° dello Stato).

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria, gruppo *B*, grado 8° (11° dello Stato) dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi che risultino in possesso del diploma di abilitazione tecnica (ragioniere o perito commerciale) rilasciato da un istituto governativo o pareggiato, o — se forniti di diverso diploma di scuola media di secondo grado — della laurea in economia e commercio.

Art. 3.

I candidati devono aver compiuto, alla data del presente bando, l'età di 18 anni e non superata quella di 35.

A) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Il beneficio è esteso a coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

B) Tale limite di età è poi elevato ad anni 45:

d) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore, nonchè per i decorati al valor militare e per i promossi per meriti di guerra.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi che rientrano in una delle condizioni previste dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

e) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

f) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia;

g) per coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Tali benefici assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

C) Inoltre il limite massimo di età è elevato:

h) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

i) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato di ruolo dell'E.N.P.A.S.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Ufficio personale) in Roma, via Flavia n. 93, entro il 30 maggio 1956.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome, nome, paternità e maternità;

b) luogo e data di nascita. Se abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli specificati nel precedente art. 3, dovrà essere indicato tale titolo;

c) domicilio e recapito (il candidato dovrà, altresì, dichiarare di impegnarsi a comunicare, in seguito, ogni eventuale variazione del suo recapito);

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le condanne penali eventualmente riportate;

g) il titoli di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o la imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

i) se, alla data del presente bando, prestino servizio di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dell'E.N.P.A.S.;

l) di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dell'E.N.P.A.S. è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

La data di arrivo delle domande sarà comprovata dal timbro a data apposto dall'Ente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopracitato anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o agli uffici periferici dell'Ente.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti medesimi concorsi senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con determinazione non motivata ed insindacabile del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S. (Ufficio personale), entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso dei titoli stessi

a) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 (ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93) e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di terrori-

smo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi da azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o delle vittime del terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o degli invalidi del terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o dei mutilati ed invalidi per servizio o da azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno presentare una dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dall'Amministrazione competente a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o dei *caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di* Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o delle vittime del terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o dei caduti per servizio o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

i) profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

In aggiunta ai documenti sopraelencati i candidati hanno facoltà di produrre, entro il termine di trenta giorni indicato nel primo comma del presente articolo, ogni altro eventuale documento attestante il titolo preferenziale agli effetti della nomina.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata dal Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S. sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta civile e morale, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato, oltre quello anzidetto, del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

6. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non può menomare l'attitudine del candidato stesso all'impiego per il quale concorre. Il certificato medico dev'essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato, dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati od invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali ritenga necessario l'accertamento.

7. Diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autentica del diploma stesso, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata, ovvero, con

un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 per il primo foglio e per ogni altro foglio intercalare. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare, dovranno presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, dovranno produrre il certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; la firma del sindaco dev'essere legalizzata dal prefetto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva, produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa o che, senza interruzione vi siano trattenuti dopo il servizio di leva, e quelli in servizio di polizia possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 8 del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

9. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'E.N.P.A.S. sono esonerati dalla presentazione dei documenti già in possesso della Direzione generale ove redatti nelle forme prescritte; tali documenti dovranno però essere menzionati specificatamente nell'elenco da allegare alla domanda.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore a tre mesi dall'invito di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'E.N.P.A.S., invece, dovranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 7 e 8 del presente articolo, qualora non l'abbiano già fatto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dall'invito di cui al secondo comma del precedente articolo.

La legalizzazione delle firme sui documenti non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5; 6 e 9 del precedente art. 6, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestazione di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre pubbliche Amministrazioni; tuttavia, i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, purchè essi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 5, l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e, in quello dell'art. 6, l'esclusione dalla graduatoria prevista dal primo comma di esso art. 6, anche se in entrambi i casi i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una orale.

Essi avranno luogo in Roma nei giorni e nella sede che verranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto pubblico e privato;

2) elementi di economia politica e scienza delle finanze;

3) computisteria e ragioneria.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

1) nozioni di statistica;

2) nozioni di legislazione sociale con particolare riguardo alle forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'E.N.P.A.S.

Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

fotografia recente, applicata sulla prescritta carta da *bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio,* debitamente legalizzata; libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dall'Amministrazione dell'E.N.P.A.S. o dello Stato; carta d'identità personale rilasciata dal Comune; porto d'armi; patente automobilistica; passaporto; tessera postale.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che decorreranno non appena dettato il tema.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 — secondo comma — del regolamento organico del personale.

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuta in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni ed estensioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria definitiva del concorso sarà pubblicata sul bollettino ufficiale dell'Ente; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti nella graduatoria, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si renderanno successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, la facoltà di assegnare a detti concorrenti secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo previsto dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno ammessi al servizio di prova per il periodo di sei mesi (prorogabile per non oltre sei mesi) con il trattamento economico previsto dal regolamento organico del personale e destinati a prestare servizio in una qualsiasi sede senza diritto all'indennità di prima sistemazione.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo con l'assegnazione al grado iniziale di vice-ragioniere.

Coloro che al termine del periodo di prova e che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non siano riconosciuti idonei, sono licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore, si trovino nelle condizioni di beneficiare dell'esenzione dal servizio di prova, conseguiranno subito la nomina a vice-ragioniere con riserva di anzianità.

Art. 15.

Saranno dichiarati rinunciatari al posto conseguito i vincitori che, senza giustificato motivo, non assumano servizio nel termine stabilito.

Roma, addì 22 febbraio 1956

Il presidente: NOTARIANNI

(1557)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a venti posti di segretario in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1955, n. 5451, registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1955, registro n. 62 bilancio Trasporti, foglio n. 85, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica commerciale (ragionere e perito commerciale), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 145;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.245 del 28 febbraio 1956;

Decreta:

Il capo servizio Fabrizi dott. rag. Fabrizio Pietro, è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, in sostituzione del capo servizio principale Caliendo ing. Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1956
Registro n. 7 bilancio Trasporti, foglio n. 33. — D'ONOFRIO

(1548)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione esaminatrice del concorso per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto 14 maggio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio stesso anno, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 1956, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso di cui sopra è cenno;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione di un membro effettivo della Commissione esaminatrice medesima;

Vista la nota n. 4310 del 21 marzo 1956 del Ministero della pubblica istruzione, con la quale il prof. Riccardo Riccardi viene designato membro effettivo in detta Commissione, in sostituzione del prof. Ferdinando Milone, dimissionario;

Decreta:

Il prof. Riccardo Riccardi, ordinario di geografia presso l'Università di Roma, è nominato membro effettivo della Commissione esaminatrice del concorso per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero di cui al decreto citato nelle premesse, in sostituzione del prof. Ferdinando Milone.

Al suddetto componente verranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1956

Il Ministro: MATTARELLA

(1547)

PREFETTURA DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 51895 del 3 dicembre 1955, con il quale, i dottori Tricarico Pasquale e Bianchi Pietro venivano assegnati rispettivamente alle condotte mediche di San Marco in Lamis e Alberona a seguito del concorso bandito da questa Prefettura a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Vista la nota, in data 9 febbraio 1956, del sindaco del comune di Alberona, con la quale viene comunicato che il detto Bianchi Pietro non ha assunto servizio in detto Comune nel termine di giorni quindici assegnatigli e già scaduto il 18 gennaio 1956;

Considerata la necessità di provvedere alla assegnazione di tale sede al concorrente che segue nella graduatoria e che l'ha chiesta in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 settembre 1953, n. 281;

Decreta:

Il dott. Donadoni Giovanni, è assegnato alla condotta medica del comune di Alberona.

Foggia, addì 20 marzo 1956

p. *Il prefetto*: INDRACCOLO

(1502)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.